CAMERA DEI DEPUTATI N. 2639

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FILIPPI

Norme per la detassazione postale della corrispondenza diretta ai parlamentari della Repubblica

Presentata il 6 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge per l'esenzione dalle tasse postali della corrispondenza inviata ai deputati ed ai senatori nonché per determinare l'entità annuale del rimborso dovuto dai due rami del Parlamento all'amministrazione postale, si vuole facilitare l'esercizio del mandato parlamentare rendendo più « accessibili » da parte dei cittadini i loro rappresentanti parlamentari. Ciò contribuisce ad un recupero dell'attuale distanza tra Paese reale e Paese legale. Agevolare infatti la corrispondenza dei cittadini ai parlamentari significa eliminare un costo che incide in qualche misura anche sull'auspicato più diretto rapporto tra il popolo ed i suoi rappresentanti e consentire un più intenso e penetrante esercizio – tramite la rappresentanza parlamentare – della sovranità popolare, rimuovendo uno degli ostacoli che tendono ad allontanarla dalle istituzioni.

Non crediamo che occorrano altre parole per illustrare la portata della innovazione, qualora si tenga presente la doverosa necessità di un avvicinamento del Parlamento ai cittadini che così potranno essere più frequentemente portatori di quelle istanze che, raccolte dai parlamentari, consentono di rendere meno distaccato ed astratto, più pronto, consapevole ed efficace l'esercizio del mandato parlamentare.

La proposta di legge determina inoltre, all'articolo 2, i criteri per il rimborso dovuto all'amministrazione postale.

Confidiamo, onorevoli deputati, nel vostro consenso su tale proposta, consapevoli che con essa avremo compiuto un piccolo passo avanti per portare le istanze e gli interessi dei cittadini italiani al cuore dell'attenzione parlamentare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La corrispondenza da chiunque inviata ai deputati ed ai senatori della Repubblica presso le rispettive sedi parlamentari è esente da affrancatura postale, anche se perviene da uno Stato membro della Unione europea.

ART. 2.

1. La legge finanziaria determina annualmente l'entità del rimborso forfetario spettante all'Amministrazione postale tenuto conto della quantità dei plichi registrati in arrivo presso i due rami del Parlamento nell'anno precedente.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2639
Lire 500